



LEGA PRO

COMUNICATO N. 24/DIV – 7 OTTOBRE 2025

24/105

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 3, 4 E 5 OTTOBRE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 3, 4 e 5 Ottobre 2025

8^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALCIONE MILANO	L.R. VICENZA	0-1
ARZIGNANO VALCHIAMPO	ALBINOLEFFE	0-0
GIANA ERMINIO	LUMEZZANE	2-1
INTER U23	OSPITALETTO FRANCIACORTA	2-2
NOVARA	TRIESTINA	0-0
PRO PATRIA	TRENTO	2-2
PRO VERCELLI	DOLOMITI BELLUNESI	4-0
RENATE	CITTADELLA	0-0
UNION BRESCIA	PERGOLETTESE	0-0
VIRTUS VERONA	LECCO	2-2

GIRONE B

ASCOLI	BRA	4-1
CAMPOBASSO	VIS PESARO	2-2
CARPI	PERUGIA	2-0
FORLÌ	GUIDONIA MONTECELIO	1-0
GUBBIO	PONTERA	1-1
JUVENTUS NEXT GEN	RAVENNA	2-4
PIANESE	LIVORNO	2-1
RIMINI	AREZZO	0-1
TERNANA	PINETO	2-1
TORRES	SAMBENEDETTESE	0-2

GIRONE C

ATALANTA U23	FOGGIA	1-1
AUDACE CERIGNOLA	COSENZA	1-2
CASERTANA	CASARANO	0-3
CATANIA	SIRACUSA	2-0
CROTONE	AZ PICERNO	3-0
LATINA	BENEVENTO	1-0
SALERNITANA	CAVESE	3-2
SORRENTO	MONOPOLI	0-0
TEAM ALTAMURA	POTENZA	2-2
TRAPANI	GIUGLIANO	1-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 6 e 7 ottobre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 3, 4 E 5 OTTOBRE 2025



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell'ottava giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, GIANA ERMINIO, POTENZA, RIMINI, SALERNITANA, TEAM ALTAMURA, TERNANA, e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori

SOCIETA'

AMMENDA € 1.300,00

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, tre petardi e due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00

AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest Ospiti, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 15° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, provocando una bruciatura alla pista di atletica e un danno ad un cartellone pubblicitario;
2. durante la gara, due petardi e un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al danneggiamento della pista di atletica e del cartellone pubblicitario, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 900,00

LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna, consistiti nell'aver lanciato, al 6° minuto del secondo tempo, un petardo nel

recinto di gioco provocando la bruciatura del manto erboso sintetico.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 800,00

SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, una bottiglietta di plastica semi vuota, sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell'aver danneggiato una delle porte dei servizi igienici posti all'interno degli spogliatoi ospiti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00

ASCOLI per avere, alcuni dei suoi sostenitori (60%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 15°, al 65°, al 67° e al 90° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un'altra squadra avversaria, ripetuto in tutte le predette circostanze, per tre volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

GUBBIO per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda al termine della gara negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).

BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver, durante la gara, esploso nel proprio Settore due petardi, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta.

AMMENDA € 100,00

CITTADELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per

fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all'interno del Settore Ospiti loro riservato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la modesta entità dei danni provocati, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **14 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

CRIPPA MASSIMO (RENATE)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrisuadosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva, e protestava platealmente proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

LAURIOLA MATTEO (TEAM ALTAMURA)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto usciva dall'area tecnica e pronunciava nei suoi confronti parole irrispettose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 1, panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **21 OTTOBRE 2025**

MAVILLA MATTEO ALFREDO (ALCIONE MILANO)

A) per avere, al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale lasciava il terreno di gioco, tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, si avvicinava all'Arbitro e protestava ripetutamente nei suoi confronti per contestarne l'operato;

B) per avere reiterato il predetto comportamento in quanto, una volta entrati negli spogliatoi, continuava a proferire parole irrisuadose nei confronti dell'Arbitro.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **PER 10 GIORNI ED € 500,00 DI AMMENDA**

AMARANTE ALESSANDRO (SORRENTO)

per avere tenuto una condotta non corretta in quanto:

1. prima dell'inizio della gara, faceva acceso nel recinto di gioco, sul terreno di gioco e

nell'area spogliatoi, prima di prendere posizione in Tribuna;

2. al termine della gara, faceva accesso negli spogliatoi restandovi per oltre un quarto d'ora nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 20/DIV del 25.09.2025), in violazione delle disposizioni di cui all'art. 19 C.G.S. che vietano l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

DE LUCIA ALFONSO (GIUGLIANO)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva dall'area tecnica per contestarne l'operato e, a gioco fermo, lanciava il pallone in campo in segno di protesta.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

QUARESMINI ANDREA (OSPITALETTO FRANCIACORTA)

per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, protestava veementemente e platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR) ED € 1.000,00 DI AMMENDA

CUDINI MIRKO (GIUGLIANO)

per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione scalcia con violenza un cono che delimitava l'area tecnica.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (III INFR)

MIRAMARI ALESSANDRO (FORLÌ)
GRECO LEANDRO (PRO PATRIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

COPPITELLI FEDERICO (CASERTANA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MAGGIONI DANIELE

(ATALANTA U23)

per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire verso una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PROIA FEDERICO

(CASERTANA)

per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante la contesa del pallone, lo colpiva con la pianta della scarpa all'altezza del malleolo, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la natura del gesto, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l'avversario con la pianta del piede (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

GUARNERI MATTIA

(OSPITALETTO FRANCIACORTA)

per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti esposti all'altezza del ginocchio, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo il ginocchio dell'avversario con i tacchetti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PATTARELLO EMILIANO

(AREZZO)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto avvicinatosi a quest'ultimo, proferiva nei suoi confronti parole irrispettose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

BARBINI MATTEO

(DOLOMITI BELLUNESI)

per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PAGLINO STEFANO

(SORRENTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MICELI MIRKO	(MONOPOLI)
LADINETTI RICCARDO	(PONTEDERA)
AKPA AKPRO JEAN-GUY	(PRO VERCELLI)
AURILETTO SIMONE	(RENATE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VISENTIN SANTIAGO GUIDO	(AUDACE CERIGNOLA)
ROSSINI MATTEO	(CARPI)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM	(CAVESE)
MIGNANELLI DANIELE	(DOLOMITI BELLUNESI)
MENARINI FRANCESCO	(FORLÌ)
TOURE MOUSSA	(SAMBENEDETTESE)
DI PAOLA MANUEL	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

GALLI GIORGIO	(ALCIONE MILANO)
LEONETTI VITO	(CAMPOBASSO)
BRUSCAGIN MATTEO	(GUBBIO)
TURCO STEFANO	(JUVENTUS NEXT GEN)
LEVERBE MAXIME JEAN R	(L.R. VICENZA)
ERCOLANO EMANUEL	(LATINA)
GUALANDRIS MATTEO	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
MEGELAITIS LINAS	(PERUGIA)
MASETTI LORENZO	(PIANESE)
VONA EDOARDO	(PONTEDERA)
MASTROIANNI FERDINANDO	(PRO PATRIA)
CANDIANO MAIKO	(SIRACUSA)
DI NOIA GIOVANNI	(TRAPANI)
GIANNOTTI PASQUALE	(TRENTO)
CECCACCI MIRCO	(VIS PESARO)
TAVERNARO FEDERICO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

SCUDERI GIULIO	(ALCIONE MILANO)
CHIOSA MARCO	(AREZZO)
MILILLO ALESSIO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
MARTINELLI LUCA	(AUDACE CERIGNOLA)
RICCI GIACOMO	(BENEVENTO)
GYAMFI BRIGHT	(CASARANO)
BACCHETTI LORIS	(CASERTANA)
KALLON YAYAH	(CASERTANA)
QUAINI ALESSANDRO	(CATANIA)
FORNITO GIUSEPPE	(CAVESE)
KOUAN OULAI CHRISTIAN	(COSENZA)
RICCIARDI MANUEL	(COSENZA)
PAZIENZA ORAZIO MARCO	(FOGGIA)
NELLI JACOPO	(GIANA ERMINIO)
D'AGOSTINO GIUSEPPE	(GIUGLIANO)
DE ROSA ROBERTO	(GIUGLIANO)
NEPI ALESSIO	(GIUGLIANO)
SANTORO SALVATORE	(GUIDONIA MONTECELIO)

PRESTIA GIUSEPPE	(INTER U23)
SPINACCE MATTEO	(INTER U23)
TOPALOVIC LUKA	(INTER U23)
CUDRIG NICOLO	(JUVENTUS NEXT GEN)
ROCCA MICHELE	(LUMEZZANE)
BERTONCINI DAVIDE	(NOVARA)
GOBBI FRANCESCO	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
BALDE MAMADOU PATHE	(PIANESE)
CORRADINI FRANCESCO	(PONTEDERA)
PERRETTA GABRIELE	(PONTEDERA)
CASTORANI MANUELE	(POTENZA)
DIMARCO CHRISTIAN	(PRO PATRIA)
ROSSETTI MATTEO	(RAVENNA)
LEPRI TOMAS	(RIMINI)
GRANDE MICHELE	(TEAM ALTAMURA)
MOGENTALE TOBIA	(TEAM ALTAMURA)
GALEOTTI CESARE	(TRAPANI)
STRAMACCIONI DIEGO	(TRAPANI)
FABBRO MICHAEL	(VIRTUS VERONA)
JALLOW SULAYMAN	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MANZONI ALBERTO	(ATALANTA U23)
PAUTASSI MATTEO	(BRA)
CERRETELLI FRANCESCO	(CAMPOBASSO)
ROCCHI GABRIELE	(CASERTANA)
LUNETTA GABRIEL ANTONIO	(CATANIA)
MACCHI MATTIA	(CAVESE)
LANGELLA CHRISTIAN	(COSENZA)
GOMEZ GUIDO	(CROTONE)
MILESI LUCA	(DOLOMITI BELLUNESI)
WINKELMANN TILL	(FOGGIA)
DE RISIO CARLO	(FORLÌ)
FRANZOLINI ANDREA	(FORLÌ)
AKAMMADU FRANKLYN	(GIANA ERMINIO)
COLOMBARA MATTEO	(GIANA ERMINIO)
ESPOSITO GENNARO	(GIUGLIANO)
VAGLICA GIOVANNI	(GIUGLIANO)
MALOMO ALESSANDRO	(GUIDONIA MONTECELIO)
CAPELLO ALESSANDRO	(L.R. VICENZA)
PARIGI GIACOMO	(LATINA)
KRITTA MARWANE	(LECCO)
NAPOLITANO GESUALDO	(LUMEZZANE)
IMPUTATO ANTONIO	(MONOPOLI)
RONCO DIEGO	(MONOPOLI)
DI COSMO LEONARDO	(NOVARA)
CASALI MICHELE	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
CARECCIA SAMUELE	(PERGOLETTESE)
DOLDI FILIPPO	(PERGOLETTESE)
RONDOLINI PIETRO	(PERUGIA)
BRUZZANITI GIOVANNI	(PINETO)
PRETATO MATTIA	(PONTEDERA)
ALASTRA FABRIZIO	(POTENZA)

SIATOUNIS ANTONIOS	(POTENZA)
FERRI DAVIDE	(PRO PATRIA)
UDOH KING	(PRO PATRIA)
BIANCONI ALESSANDRO	(RAVENNA)
RRAPAJ PAOLO	(RAVENNA)
TENKORANG JOSHUA	(RAVENNA)
GARDONI PAOLO	(RENATE)
MASTROMONACO GIAN LUCA	(RENATE)
SPALLUTO SAMUELE FRANCES	(RENATE)
ASMUSSEN ANDERS BOLLING	(RIMINI)
LULLI LUCA	(SAMBENEDETTESE)
MATERA ANTONIO	(SORRENTO)
POTENZA ANTONIO	(SORRENTO)
TRIPPI FILIPPO	(TERNANA)
SALA MATTIA	(TORRES)
CIUFERRI FLAVIO	(TRAPANI)
TRACCA DANIELE	(TRENTO)
MORETTI ANDREA	(TRIESTINA)
PEDICILLO LEONARDO	(TRIESTINA)
SILVESTRO ALESSANDRO	(TRIESTINA)
MERCATI ALESSANDRO	(UNION BRESCIA)
PASINI NICOLA	(UNION BRESCIA)
RIZZO ALBERTO	(UNION BRESCIA)
ODOGWU CHRISTIAN UCHE	(VIRTUS VERONA)
POZZI ALESSIO	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 7 Ottobre 2025

IL PRESIDENTE

Matteo Marani